



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Adozione internazionale: la guida

Autore: Carlos Arijia Garcia | 09/08/2020



Le procedure ed i requisiti per poter inserire nel proprio nucleo familiare un minore straniero. I passi da compiere e gli uffici a cui rivolgersi.

Forse qualche volta hai pensato di portare in famiglia un minore orfano di un altro Paese, per dargli l'affetto che la vita gli ha negato e la possibilità di crescere in un ambiente sereno. Allo stesso tempo, questo potrebbe consentire a te e al tuo

coniuge di realizzare il vostro sogno di essere genitori o dare un fratello o una sorella ai figli che già avete. L'**adozione internazionale** è un passo estremamente delicato e importante e, quindi, ha delle regole molto severe affinché possa essere riconosciuta ad una coppia la possibilità di diventare i genitori di un minore straniero.

In questa **guida** ti forniamo tutti i passaggi e i requisiti richiesti, da quando si decide di fare richiesta di **adozione internazionale** a quando questa diventa effettiva. Requisiti che si riferiscono sia alla coppia di genitori sia al minore. Non in tutti i casi, infatti, viene riscontrata da una o dall'altra parte (a volte in entrambe) l'idoneità necessaria.

Andremo, però, oltre. Perché oltre a pensare ai diritti i chi vuole adottare un minore occorre pensare anche a quelli che spettano al ragazzo una volta che varca la soglia della sua nuova casa. Diritti che contemplano anche l'aspetto legale ed ereditario nei confronti dei genitori acquisiti.

Partiamo, allora, con la **guida all'adozione internazionale**, a cominciare proprio dai requisiti che deve avere il bambino affinché gli venga assegnata una nuova famiglia.

Adozione internazionale: i requisiti richiesti

Può capitare che quando si inizia ad incontrare qualche bambino potenzialmente adottabile ci si affeziona in maniera particolare a qualcuno. Tuttavia, non è detto che abbia le caratteristiche per affrontare un cambiamento di vita così radicale in un determinato contesto: un minore può riuscire ad inserirsi meglio in un certo posto piuttosto che in un altro. E, anche all'interno dello stesso Paese, ci possono essere delle zone in cui, per cultura e tradizione, il processo di adattamento può essere più o meno complicato.

Ecco che, allora, il primo passaggio da osservare è **l'idoneità del bambino** oggetto di un'**adozione internazionale** ma anche quella di coloro che diventeranno i suoi genitori. La procedura è la stessa che deve essere osservata per un'adozione nazionale, perché l'obiettivo è lo stesso: garantire al minore un ambiente familiare in grado di assicurargli una crescita psicofisica equilibrata ed

un nucleo familiare capace di badare ai suoi bisogni ed ai suoi interessi.

A tal proposito, la coppia che vuole fare l'adozione deve essere formata da **coniugi non separati** che stiano insieme da almeno tre anni o che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio per lo stesso periodo. Ci sono poi delle valutazioni più soggettive ma molto importanti per definire la capacità genitoriale di marito e moglie: una concreta idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore.

Infine, viene imposta una differenza minima e massima di età tra adottanti e adottando: non meno di 18 e non più di 45 anni per un coniuge e di 55 per l'altro. Quest'ultimo limite, però, è derogato se si adottano due o più fratelli o se si ha già un figlio minore anche adottivo.

Adozione internazionale: come si ottiene il decreto di idoneità

Se in possesso dei requisiti sopra citati, la coppia che intende avviare il processo di **adozione internazionale** dovrà, innanzitutto, presentare una **dichiarazione di disponibilità** al Tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede e richiedere, contestualmente, di essere **dichiarati idonei** ad adottare un minore straniero. Se tutto va bene, cioè se non ci sono degli impedimenti per mancanza di requisiti, entro 15 giorni viene trasmessa ai servizi sociali degli enti locali una copia della dichiarazione di disponibilità. Saranno loro ad effettuare ulteriori **verifiche**, cioè a valutare ai fini dell'eventuale idoneità:

- la situazione personale, familiare e sanitaria dei richiedenti;
- il contesto in cui vivono;
- le motivazioni della scelta di adottare un minore straniero;
- le loro capacità di responsabilità genitoriale e di soddisfare le esigenze del minore;
- le eventuali caratteristiche del minore che sarebbero disposti ad adottare.

I servizi degli enti locali presenteranno una relazione in proposito a Tribunale per i minorenni il quale potrà, eventualmente, convocare ed ascoltare i genitori e, arrivato il caso, disporre ulteriori indagini. Fatto questo, nei due mesi successivi emetterà un **decreto motivato** in cui si pronuncerà sull'idoneità o l'inidoneità

della coppia richiedente all'adozione. Nel primo caso, cioè se il Tribunale esprime parere positivo, il decreto sarà valido per tutta la durata della procedura, che dovrà essere avviata entro un anno dalla data in cui viene comunicato il provvedimento del giudice.

Adozione internazionale: i diritti del minore

Al minore che arriva in Italia con un provvedimento di **adozione** o di affidamento a scopo adottivo vengono riconosciuti **gli stessi diritti** di cui gode un bambino o un ragazzo italiano che vive in regime di affidamento familiare. Tuttavia, all'inizio non mancheranno le difficoltà di adattamento finché non si trova un equilibrio nella convivenza tra il minore e la sua nuova famiglia.

Allo scopo di agevolare questo processo, possono intervenire i **servizi socio-assistenziali** dei Comuni o degli enti autorizzati, che avranno il compito - se richiesto - di tenere monitorare la situazione e di intervenire all'occorrenza. I servizi, ad esempio, possono offrire:

- consulenze individuali;
- lavoro di gruppo con altre coppie che hanno adottato un minore;
- incontri tematici;
- iniziative di formazione agli insegnanti della scuola che andrà a frequentare il minore adottato.

A livello legale, la **sentenza di adozione** consente al minore di diventare **figlio legittimo** della coppia che lo ha adottato. Significa che il bambino o il ragazzo ha diritto a:

- ricevere dai genitori adottivi il mantenimento, l'istruzione e l'educazione;
- assumere il cognome dei genitori e sostituirlo a quello originario;
- avere dei legami giuridici di parentela con le famiglie dei genitori adottivi;
- la cittadinanza italiana, dopo la sua registrazione all'anagrafe comunale, nei tempi e nei modi stabiliti.

Vengono, contemporaneamente, interrotti tutti i legami con la famiglia biologica, fratelli compresi.

Se la **procedura di adozione** risulta conclusa quando il minore arriva in Italia, il Tribunale per i minorenni accerterà:

- che siano rispettate le condizioni previste dalla Convenzione dell'Aja in merito alla dichiarazione dello stato di adottabilità, all'impossibilità di soluzioni alternative nello Stato di origine, all'acquisizione dei consensi necessari e all'ascolto del minore se ha la capacità di discernimento;
- che siano stati rispettati anche i principi che regolano il diritto di famiglia italiano nell'interesse del minore;
- che siano state rilasciate la certificazione di conformità della procedura alla Convenzione e l'autorizzazione all'ingresso del minore da parte della Commissione per le adozioni internazionali.

Solo a questo punto sarà possibile la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. La trascrizione verrà negata se:

- il provvedimento riguarda un minore privo dei requisiti per essere adottato;
- le indicazioni riportate nella dichiarazione d'idoneità sono trasgredite;
- non ci sono gli estremi per un'adozione legittima;
- vengono lesi i diritti del minore.

Se, invece, quando il minore arriva in Italia **non si è ancora conclusa la procedura** di adozione, sarà compito del Tribunale per i minorenni interpretare il provvedimento estero come un **affidamento preadottivo**, sempre che non vengano violate le norme italiane e che siano rispettati gli interessi del bambino o del ragazzo. Dopo un anno di convivenza in famiglia con esiti positivi, il Tribunale trasformerà quel provvedimento in adozione definitiva.

Diversamente, cioè se la permanenza in famiglia non ha dato gli esiti attesi, la **preadozione** sarà revocata ed il minore verrà trasferito in un'altra famiglia in vista di una nuova adozione. Se proprio le esigenze del bambino lo richiedessero, verrebbe deciso il rimpatrio nel suo Paese di origine.

All'**arrivo in Italia con il minore**, i nuovi genitori dovranno recarsi presso:

- l'Ufficio del Registro per ottenere il codice fiscale del minore;
- l'Asl per ottenere la sua tessera sanitaria;
- l'ufficio anagrafe del Comune per inserire il minore nello stato di famiglia.